Buono Fruttifero Postale

Buono a Cedola

10 novembre 202!



Scheda di sintesi

Posteitaliane

Banco Posta

Serie TC005A251110 – Condizioni in vigore dal 10 novembre 2025

Caratteristiche generali

- Garantito dallo Stato Italiano
- Sottoscrivibile e rimborsabile, anche online, senza costi
- Aliquota fiscale agevolata del 12,50% sugli interessi
- Capitale investito sempre rimborsabile al netto degli oneri fiscali e fino alla scadenza del termine di prescrizione decennale che inizia a decorrere dalla data di scadenza del buono fruttifero postale. Pertanto, in caso di prescrizione del buono fruttifero postale, le somme relative al capitale investito e agli interessi maturati non sono più rimborsabili. Tali importi sono versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
- Emesso da Cassa Depositi e Prestiti e collocato da Poste Italiane
- Disponibile esclusivamente in forma dematerializzata

Condizioni economiche

Anno	Tasso cedolare annuo lordo	Tasso effettivo di rendimento annuo lordo ^(*)
1	1,00%	1,00%
2	1,25%	1,13%
3	1,50%	1,25%
4	1,75%	1,37%
5	2,50%	1,59%

^(*) Da intendersi come TIR (Tasso interno di rendimento) annuo lordo al compimento di ciascun anno di possesso indicato in tabella

- Durata: 5 anni dalla data di sottoscrizione
- Scadenza: al termine del periodo di durata il buono fruttifero postale scade. Dal giorno successivo alla scadenza del quinto anno dalla data di sottoscrizione il Buono a Cedola diventa infruttifero.
- Sottoscrivibile esclusivamente da persone fisiche maggiori di età per un importo minimo di 1.000 euro e per multipli di 50 euro, fino ad un massimo di un milione di euro al giorno
- Rimborsabile anticipatamente, sia per l'importo totale che parziale, per importi pari ad un minimo di 50 euro (incrementabile di multipli di 50 euro), purché l'importo relativo al capitale residuo non sia inferiore al minimo previsto di 1.000 euro. In caso di uno o più rimborsi anticipati parziali, ai fini della determinazione del valore di ogni cedola si farà riferimento al valore nominale residuo.
- Interessi fissi corrisposti mediante il pagamento di cedole semestrali, sino alla scadenza del quinto anno, sul conto corrente o sul libretto di risparmio postale, aventi la medesima intestazione del Buono a Cedola. Gli interessi cedolari sono calcolati su base annua in regime di capitalizzazione semplice, utilizzando la convenzione di calcolo 30/360. Pertanto, il valore di ogni cedola viene determinato moltiplicando il valore nominale investito per il corrispondente tasso cedolare annuo diviso due. In caso di uno o più rimborsi anticipati parziali, ai fini della determinazione del valore di ogni cedola si farà riferimento al valore nominale residuo
- Non sono corrisposti interessi per i Buoni a Cedola rimborsati totalmente prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di sottoscrizione.

Buono Fruttifero Postale

Buono a Cedola

10 novembre 202!



Scheda di sintesi

Posteitaliane

Banco Posta

Serie TC005A251110 – Condizioni in vigore dal 10 novembre 2025

Condizioni economiche

Anno	Tasso cedolare annuo lordo	Tasso effettivo di rendimento annuo lordo ^(*)
1	1,00%	1,00%
2	1,25%	1,13%
3	1,50%	1,25%
4	1,75%	1,37%
5	2,50%	1,59%

^(*) Da intendersi come TIR (Tasso interno di rendimento) annuo lordo al compimento di ciascun anno di possesso indicato in tabella

- In caso di rimborso anticipato totale prima della data di pagamento di una determinata cedola, non si avrà diritto al pagamento degli interessi relativi a quella cedola
- Esente dall'imposta di bollo se il valore del portafoglio buoni è inferiore o uguale a 5.000 euro. Se superiore, aliquota dello 0,20% annua sul capitale investito.
- L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato, può
 determinare un valore netto di rimborso del capitale inferiore al valore
 nominale sottoscritto. Qualora la somma degli interessi già corrisposti
 tramite l'accredito di cedole sia inferiore all'imposta di bollo addebitata,
 ai risparmiatori sarà restituito l'importo pari alla differenza fra l'imposta
 di bollo e la somma degli interessi già accreditati. In ogni caso, il
 predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del
 4 dicembre 2014.
- Escluso unitamente ai libretti di risparmio postale e ai titoli di Stato nel limite complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, dal patrimonio mobiliare preso in considerazione ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)(**)
- Ai titolari del Buono a Cedola è consegnato un prospetto riepilogativo degli interessi liquidati sul conto corrente o sul libretto di risparmio postale mediante la corresponsione di cedole, degli importi rimborsati e dell'eventuale imposta di bollo addebitata, con le seguenti modalità: a) in formato elettronico, come allegato al messaggio di notifica del rimborso (anticipato o a scadenza), inviato nell'area personale per i clienti registrati al sito internet www. poste.it; b) in formato cartaceo, al momento del rimborso anticipato richiesto in ufficio postale, oppure, anche successivamente al momento del rimborso (anticipato o a scadenza), su specifica richiesta del cliente effettuata in ufficio postale.

Ulteriori informazioni

La presente Scheda di Sintesi costituisce parte integrante delle Condizioni generali di contratto e del Regolamento del Prestito.
Il Foglio Informativo, contenente le principali clausole contrattuali e il dettaglio delle condizioni economiche, è disponibile gratuitamente presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it. Per ulteriori informazioni, chiedere al personale dell'Ufficio Postale, o contattare il servizio clienti allo 800 00 33 22.

^(**) L'art.1, comma 183, della legge n. 213/2023 dispone: "Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato". Il successivo comma 184 prevede: "All'attuazione della disposizione di cui al comma 183 si provvede mediante l'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.....(omissis)".